



Valter Rapizzi
Esperto di trattamento acqua
rapizzi@professioneacqua.com

Il nuovo decreto per le acque potabili

Il 21/03/2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Dalla data di entrata in vigore, il precedente decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è stato abrogato.

L'obiettivo del nuovo decreto rimane quello di disciplinare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, solitamente denominata *acqua potabile*.

Che impatto ha nella gestione delle piscine?

Il primo aspetto è che, a partire dal 21/03/2023, l'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dal questo decreto. Per acqua di "approvvigionamento" si intende, in riferimento all'Accordo Stato Regioni del 2003, quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari. Il giudizio di conformità nei rapporti di prova che si riceveranno dal laboratorio incaricato delle analisi o dall'ASL non sarà quindi più riferito ai parametri dell'allegato I del D.Lgs 31/01 ma all'allegato I del D.Lgs 18/23. Le differenze non sono molte, ma ci sono, e nel seguito dell'articolo sono evidenziate.

Il secondo aspetto è invece relativo all'obbligo del PSA, cioè del Piano di Sicurezza dell'Acqua. Le piscine rientrano infatti negli "edifici (o locali) prioritari" classificati nell'allegato VIII del decreto, per i quali sono previste azioni di prevenzione e controllo, in misura cogente (obbligatorie) o di raccomandazione. Queste misure comportano l'analisi del rischio articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. La prima valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio deve essere effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029 e riesaminata ogni sei anni, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 9 del decreto.



ph: Freepik.com

Together
WE INSPIRE
HEALTHIER LIVES



aquatix
equipment for very aquatix people

Distributore per l'Italia
AQUATIX SRL

☎ (+39) 049 738 11 50

✉ info@aquatix.com

www.aquatix.com



LIFEFITNESS
FAMILY OF BRANDS

Queste misure comportano l'analisi del rischio articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate

COME CAMBIA L'ALLEGATO I

L'Allegato I del D.Lgs 18/23, oltre a modificare il titolo da "Parametri e valori di parametro" a "Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano", riporta le seguenti variazioni:

PARTE A

Parametri microbiologici: sono rimasti invariati sia per parametri (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali) che per valori di parametro (0/100 ml).

PARTE B

Parametri chimici: si evidenziano i seguenti cambiamenti:

- **Antimonio:** il valore di parametro è stato aumentato da 5 µg/l a 10 µg/l
- è stato inserito il **Bisfenolo A** con valore di parametro 2,5 µg/l
- **Boro:** il valore di parametro è stato aumentato da 1,0 mg/l a 1,5 mg/l
- è stato inserito il **Clorato** con valore di parametro 0,25 mg/l
- **Clorito:** il valore di parametro è stato aumentato da 200 µg/l a 0,25 mg/l
- **Cromo:** il valore di parametro è stato ridotto da 50 a 25 µg/l
- **Rame:** il valore di parametro è stato aumentato da 1 mg/l a 2 mg/l
- sono stati inseriti gli **Acidi Alocetici** (HAAs) con valore di parametro 60 µg/l
- **Piombo:** il valore di parametro è stato ridotto da 10 a 5 µg/l
- è stata inserita la **Microcistina-LR** con valore di parametro 1,0 µg/l
- sono stati inseriti i **PFAS totali** con valore di parametro 0,50 µg/l
- è stata inserita la **somma di PFAS** con valore di parametro 0,10 µg/l
- **Selenio:** il valore di parametro è stato aumentato da 10 a 20 µg/l
- è stato inserito l' **Uranio** con valore di parametro 30 µg/l

PARTE C

Parametri indicatori: è stata suddivisa in due parti

- **PARTE C1** Parametri indicatori: eliminati i valori consigliati per durezza, residuo secco a 180 °C e disinfettante residuo, tutti gli altri parametri restano invariati;
- **PARTE C2** (di nuovo inserimento) Parametri indicatori per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione (e addolcimento impiegati nell'ambito dei sistemi di gestione idro-potabili, a monte del punto di consegna). Comprende **Solidi Disciolti Totali** ≥ 100 mg/l, **Durezza totale** ≥ 15 °F, **Calcio** ≥ 30 mg/l, **Magnesio** ≥ 10 mg/l.

PARTE D

Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni. È una parte di nuovo inserimento con due parametri:

- **Legionella:** con valore di parametro < 1000;
- **Piombo:** con valore di parametro 5,0 µg/l (già riportato in PARTE B)

È stata eliminata la parte relativa alla radioattività e le note riferite ai parametri sono state riportate in tabella.

Di particolare interesse è la PARTE D, riferita in modo specifico alla valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni. Per quanto riguarda il parametro Legionella è riportata una nota: "Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 (Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni) e 14 (Controlli interni). Le azioni previste da tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, in particolare in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie di Legionella."

È necessario ricordare che le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi 2015 riportano un valore di attenzione compreso tra 101 e 1.000 UFC/l per il quale, in assenza di casi, è richiesta la verifica che la struttura abbia effettuato la valutazione del rischio e che le misure di controllo previste siano correttamente applicate.


Il gestore della distribuzione idrica interna che non rispetta i valori di parametro elencati nell'allegato I, Parti A e B, al punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro

PSA Piano di Sicurezza dell'Acqua

Il decreto introduce il PSA «Piano di Sicurezza dell'Acqua» quale strumento per definire ed implementare l'analisi del rischio della filiera idro-potabile. Secondo le indicazioni del nuovo decreto, le Regioni e Province Autonome, i gestori idropotabili e i gestori della distribuzione idrica interna, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono provvedere affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sull'analisi del rischio, che copra l'intera filiera idropotabile, dalle aree di

alimentazione dei punti di prelievo idropotabile, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto di utilizzo in cui i valori devono essere rispettati.

Per «filiera idro-potabile» si intende l'insieme dei processi utilizzati per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile che possono avere effetti sulla qualità dell'acqua. Partecipano alla filiera gli approvvigionamenti di risorse idriche, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d'uso



I soggetti ai quali è affidata, dal decreto, l'attuazione del PSA sono:

il «gestore idro-potabile» che è il gestore del servizio idrico integrato, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica;

«gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;

In merito ai PSA sono stati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità:

rapporto ISTISAN 22/33 "Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua."

rapporto ISTISAN 22/32 "Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE)

2020/2184"

Per la gestione e la comunicazione dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del decreto e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS:

la struttura funzionale all'attuazione del presente decreto, Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA);

il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)

MA LE PISCINE HANNO L'OBBLIGO DEL PSA ?

La risposta è SÌ. Nella classificazione dell'Allegato VIII del decreto, sono indicate le classi di priorità degli «edifici (o locali) prioritari» quali gli «immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti, potenzialmente esposti ai rischi associati all'acqua». Tra questi sono inclusi gli edifici destinati a ospitare strutture ricetti-

ve, centri sportivi, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive. Sono pertanto previste azioni di prevenzione e controllo, in misura cogente o di raccomandazione.

Le classi di priorità sono in ordine decrescente e vanno dalla lettera A alla lettera D.

CLASSE DI PRIORITÀ	ESEMPI (NON ESAUSTIVI)	CRITERI DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA APPLICARE PER I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE INTERNI	
		AZIONI A CARATTERE DI OBBLIGO	AZIONI A CARATTERE DI RACCOMANDAZIONE
D	... istituti di istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari).	<p>Al minimo, piano di verifica igienicosanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano basato sulle Linee Guida.</p> <p>Soggetto attuatore: GIDI.</p> <p>Gestore Idrico della Distribuzione Interna</p>	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, al minimo relativamente a piombo e Legionella.

Per l'applicazione delle azioni relative alla valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il rapporto ISTISAN 22/32 "Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184".

La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, di nostro interesse, deve essere effettuata in base all'Art. 9 del decreto, come segue:

1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive,

proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzino un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.
3. Nei casi di non conformità ai punti d'uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le





**PISCINA
& WELLNESS
BARCELONA**

Global Aquatic Exhibition



Fira Barcelona

27 - 30 NOV 2023

GRAN VIA VENUE

DIVE INTO INNOVATION

Join the most international
event in the pool sector



Register
for free



www.piscinawellness.com

#PiscinaWellness    

misure correttive di cui all'articolo 15.

4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.

SONO PREVISTE SANZIONI?

Ancora la risposta è SI. le sanzioni sono elencate all' Art. 23:

b) il gestore della distribuzione idrica interna che non rispetta i valori di parametro elencati nell'allegato I, Parti A e B, al punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari ai sensi dell'articolo 9, è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;

i) 2) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico.

Il giudizio di conformità nei rapporti di prova che si riceveranno dal laboratorio incaricato delle analisi o dall'ASL non sarà quindi più riferito ai parametri dell'allegato I del D.Lgs 31/01 ma all'allegato I del DLgs 18/23

CONCLUSIONI

L'ambito di interesse del DLgs 18/23 è relativo a tutta la filiera idropotabile, nel presente articolo vi sono solo alcuni riferimenti relativi alla sua applicazione nelle piscine, riassumibili come segue:

- dal 21/03/2023 l'acqua potabile distribuita dall'impianto idrico sanitario interno e per il riempimento e reintegro delle piscine deve rispettare i parametri del DLgs 18/23 Parti A e B dell'Allegato VIII;
- si deve programmare, nel medio termine, l'attuazione della valutazione del rischio sulla base delle indicazioni del Piano di Sicurezza dell'Acqua in osservanza ai criteri del rapporto ISTISAN 22/32. ■



ph: Freepik.com



AQUATIX.COM

**EQUIPMENT
FOR**
Wellbeing
PEOPLE



TI ASPETTIAMO AL
CONVEGNO D'AUTUNNO
LAZISE (VR)
14-15 NOVEMBRE 2023

aquatix[®]
equipment for very aquatix people